

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro I - Delle persone e della famiglia Titolo VI - Del matrimonio

#### **Art. 109 Celebrazione in un comune diverso**

Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'[articolo 106](#), l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'[articolo 99](#), richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.